

## Statuto della Consulta (di seguito, in breve, la “Consulta”)

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente atto costituisce lo statuto della Consulta, come approvato da ciascun rappresentante *pro tempore* delle associazioni di cui all’Allegato 1 (di seguito, le “Associazioni”), costituita in Mestre Venezia in data 22 luglio 2011.
2. Ciascuna Associazione rappresentata nella Consulta s’impegna a prestare a quest’ultima la più ampia collaborazione affinché la Consulta stessa sia posta nelle condizioni di perseguire gli scopi di cui all’art. 2 *infra*.

### Art. 2 Scopi della Consulta

1. La Consulta si propone, nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze delle singole Associazioni o Istituzioni, di:
  - (a) promuovere e rafforzare la cooperazione e correlazione tra le Associazioni, al fine di giungere ad una linea comune e coordinata nella tutela dei diritti e delle prerogative dei rispettivi iscritti, nonché nella comunicazione e diffusione degli indirizzi concordati;
  - (b) studiare (o nominare commissioni di studio), proporre e sostenere soluzioni coordinate che rispondano ai comuni interessi delle Associazioni;
  - (c) assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di indirizzi;
  - (d) operare affinché le Associazioni concordino, esprimano e comunichino un orientamento ed un intendimento unitario su tematiche e/o problematiche di interesse comune;
  - (e) interfacciarsi con le Istituzioni Forensi di ogni ordine e grado, con gli Enti pubblici e/o privati, con Istituzioni in genere, segnalando le comuni esigenze delle Associazioni, anche attraverso orientamenti mediatici e/o pubblicitari.
2. La Consulta, che non ha fini di lucro, persegue scopi esclusivamente sociali e culturali nell’ambito dell’Avvocatura, ed è indipendente da ogni partito o associazione politica e da ogni organizzazione sindacale.
3. E’ esclusa ogni attività commerciale non inerente quanto previsto dal presente statuto.

**Art. 3**  
**Durata e sede**

1. La Consulta ha durata indeterminata.
2. Ciascuna Associazione facente parte della Consulta potrà ritirare la propria adesione alla stessa con comunicazione scritta diretta al Portavoce.
3. La sede della Consulta è in Venezia, Santa Croce n.494.
4. Le riunioni della Consulta avranno luogo, di norma, nella sede della Consulta, salvo variazioni per ragioni di opportunità, indicate nella convocazione.

**Art. 4**  
**Organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta:
  - a) il Consiglio Direttivo;
  - b) il Portavoce;

**Art.5**  
**Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari al numero complessivo delle Associazioni di cui all'Allegato 1 e sarà formato dal presidente *pro tempore* (o da altro soggetto dallo stesso eventualmente indicato) di ciascuna delle suddette Associazioni.  
Il medesimo soggetto può ricoprire più volte, per più mandati e senza limiti, le cariche di Consigliere.
2. Qualora cessi dalla carica un membro del Consiglio Direttivo, la Associazione che lo stesso rappresenta, indicherà il suo sostituto.  
Nel caso di cessazione dalla carica del Portavoce della Consulta, il Consiglio provvederà ad eleggere il Portavoce, fra i suoi membri, nella prima riunione successiva; sempre in questo caso, il Consiglio Direttivo è convocato, senza indugio, dal Consigliere anziano del Consiglio Direttivo stesso, e, per Consigliere anziano, si intende il più anziano di età anagrafica.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Portavoce della Consulta quando ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno quattro volte all'anno.  
Il Portavoce convoca altresì il Consiglio in caso di urgenza o quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.  
Le convocazioni, su ordine del giorno predisposto dal Portavoce, devono pervenire (anche a mezzo fax o e-mail) ai destinatari almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, ciascun Consigliere può chiedere al Portavoce che siano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno.  
In caso di urgenza il Portavoce, senza il rispetto del termine di cui sopra, convoca il Consiglio Direttivo anche telefonicamente.

4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, :
  - a) la nomina del Portavoce designandolo tra i propri componenti;
  - b) la predisposizione dell'eventuale rendiconto;
  - c) l'attuazione degli scopi della Consulta e degli indirizzi espressi dalle associazioni rappresentate a mezzo del proprio Consigliere;
  - d) le deliberazioni sulle iniziative della Consulta e sui problemi che la interessano;
  - e) l'eventuale ammissione di nuove Associazioni alla Consulta che, previa accettazione e sottoscrizione del presente Statuto, andranno ad integrare quelle di cui all'Allegato 1;
  - f) ogni ulteriore competenza non riservata dallo statuto ad altro organo della Consulta.
5. Le deliberazioni del Consiglio, salvo quelle relative all'eventuale ammissione di nuove Associazioni alla Consulta, vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Portavoce.

Il quorum strutturale è fissato in un terzo più uno dei Consiglieri in carica.  
Le deliberazioni del Consiglio relative all'eventuale ammissione di nuove Associazioni alla Consulta, vengono assunte all'unanimità dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 6** **Il Portavoce della Consulta**

1. Il Portavoce rappresenta la Consulta nei rapporti con i terzi e con le Istituzioni. Egli è chiamato a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Portavoce, può delegare particolari incarichi ad altro Consigliere.
3. Il Portavoce, salvo cessazione, rimane in carica un solo biennio e non può essere nominato Portavoce nel biennio immediatamente successivo. Resta inteso che, per ragioni di convenienza, il primo biennio terminerà il 31 maggio 2014.
4. Ai fini della verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e della conservazione dei documenti, nonché ai fini della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il Portavoce può farsi coadiuvare da un Segretario, che può essere individuato in uno dei componenti il Consiglio Direttivo o in soggetto estraneo a tale organo e appartenente ad una delle Associazioni. In questo secondo caso il Segretario non avrà diritto di voto nelle sedute del Consiglio Direttivo.

## Allegato 1

- AIGA
- ASSOCIAZIONE VENETA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
- AVVOCATI GIUSLAVORISTI
- CAMERA CIVILE VENEZIANA
- CAMERA PENALE VENEZIANA
- CAMERA AVVOCATI DI CHIOGGIA
- CAMERA AVVOCATI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL MIRANESE
- CAMERA AVVOCATI DI PORTOGRUARO
- CAMERA AVVOCATI DI SAN DONÀ DI PIAVE